

La Finanziaria 2010

Sintesi delle più importanti novità della finanziaria 2010

SINTESI

Il 22 dicembre 2009 il Senato ha approvato in via definitiva la Finanziaria 2010, caratterizzata da un limitato contenuto di disposizioni di natura fiscale. Le principali novità in questo campo sono:

- la riduzione dell'acconto IRPEF per il 2009;
- la proroga della detrazione IRPEF del 36% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la fissazione a regime dell'aliquota IVA al 10% anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa;
- la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni;
- il rifinanziamento del credito d'imposta per la ricerca.

Dopo una breve panoramica delle misure a sostegno delle famiglie e delle PMI, vedremo le principali novità riguardanti il lavoro.

PRINCIPALI MISURE FISCALI

La Finanziaria 2010, come avvenuto già lo scorso anno, si presenta particolarmente agile e "snella" (almeno per quanto riguarda le norme tributarie) e ciò in considerazione del fatto che le principali disposizioni di natura fiscale erano già state inserite nel "Decreto anti-crisi" (D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009) e nella "Manovra d'estate 2009" (D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009).

La nuova Finanziaria è, dunque, composta di soli 2 articoli e qui di seguito analizzeremo, in primo luogo, le più rilevanti disposizioni di natura fiscale, fornendo poi una panoramica generale anche di quelle riguardanti il lavoro.

Riduzione acconto irpef 2009 (art. 2, commi 6-8)

Considerato che il D.L. n. 168/2009 non verrà convertito in legge, entra in Finanziaria il differimento di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef 2009 previsto dall'art. 1 dello stesso Decreto.

Si prevede, in particolare, il riconoscimento, ai contribuenti che hanno determinato l'acconto dovuto senza applicare la riduzione prevista e che, quindi, hanno effettuato un maggiore versamento (99% in luogo del 79%), di un credito d'imposta di importo pari all'eccedenza versata e da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento tramite modello F24.

I sostituti che hanno trattenuto al lavoratore e versato all'Erario un acconto maggiore, sono tenuti a restituire ai lavoratori, nella retribuzione del mese di dicembre 2009, l'eventuale eccedenza trattenuta. La quota restituita al lavoratore

dipendente potrà essere recuperata dal sostituto d'imposta a partire dai primi versamenti utili.

Proroga detrazione irpef 36% e iva 10% a regime per le ristrutturazioni edilizie (art. 2, commi 10 e 11)

Il comma 10 dell'art. 2 della Finanziaria 2010 proroga fino all'anno 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio¹ eseguiti su:

- unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;
- interi fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Il successivo comma 11 introduce, inoltre, a regime (il comma indica per l'anno "2012 e successivi"), l'aliquota IVA agevolata al 10% anche per le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finora oggetto di proroga annuale².

¹ Si ricorda che la detrazione del 36% è da calcolare su un limite di spesa di 48.000 euro per immobile e da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate.

² L'applicazione definitiva dell'aliquota IVA ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2009/47/CE, la quale ha incluso nell'elenco dei beni e servizi che possono essere ad aliquota IVA agevolata, i servizi ad alta intensità di lavoro, come, appunto, le ristrutturazioni edilizie.

Alla luce di ciò, la disposizione della Finanziaria 2010 dispone che l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) (manutenzione ordinaria), b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento conservativo) e d) (ristrutturazione edilizia), della Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata a regime nella misura ridotta del 10%.

Si rammenta che, ad oggi, l'aliquota IVA ridotta del 10% è già prevista a regime (n.127-*quaterdecies*, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972) per gli interventi di cui alle lett. c) e d), mentre finora era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 2, commi 229 e 230)

Una disposizione di sicura rilevanza è quella relativa alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute non in regime di impresa,

da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il comma 229 dell'art. 2 della Finanziaria 2010 prevede, infatti, la proroga dei termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto:

- delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Come per le precedenti norme di rivalutazione, i valori così rideterminati assumono rilevanza fiscale tramite pagamento di un'imposta sostitutiva.

La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni ed i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 2008. In particolare, entro la data del 31 ottobre 2010 devono essere effettuati:

- il versamento dell'imposta sostitutiva (in unica soluzione o come 1^ rata di un massimo di 3 rate annuali di pari importo), pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per partecipazioni non qualificate;
- la redazione ed il giuramento della perizia di stima.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 2, comma 236)

Il comma 236 dell'art. 2 rifinanzia anche per gli anni 2010 e 2011, incrementandola, l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà:

- le modalità di utilizzo dello stanziamento;
- l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
- le modalità di fruizione del credito di imposta;
- i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

Da sottolineare come il Decreto indicato preveda una nuova attenzione ai soggetti "meritevoli", per la cui individuazione si rinvia al Decreto stesso.

Editoria (art. 2, comma 62)

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viene limitata, invece, l'erogazione dei contributi e delle provvidenze all'editoria all'effettivo stanziamento di bilancio iscritto sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra le imprese aventi diritto.

Ripartizione risorse scudo fiscale (art. 2, comma 250)

Il comma 250 dell'art. 2 della Finanziaria 2010 indica, poi, la modalità di ripartizione delle maggiori risorse finanziarie erariali derivanti dallo scudo fiscale, previsto dalla "Manovra d'estate 2009" (D.L. n. 78/2009).

In particolare:

- vengono incrementate di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
- viene previsto lo stanziamento di 181 milioni di euro nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia.

Le altre misure finanziate sempre dallo scudo fiscale riguardano, tra le altre, il 5 per mille, il fondo di solidarietà degli agricoltori, l'autotrasporto.

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE PMI

Nell'ambito della Finanziaria 2010 sono state, inoltre, previste delle misure a sostegno di:

- famiglie e pensionati a basso reddito;
- giovani coppie che intendano acquistare una prima casa;
- piccole-medie imprese (PMI).

Famiglie e pensionati a basso reddito (art. 1, comma 4)

Per quanto riguarda le famiglie ed i pensionati a basso reddito, l'art. 1, comma 4, della Finanziaria 2010 prevede una riduzione della pressione fiscale. La citata disposizione stabilisce, infatti, che:

"Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati."

E' da precisare, comunque, che si tratta di una sorta di "clausola di salvaguardia" presente da anni nelle manovre di bilancio, ma che, finora, non è stata mai realmente attuata per alleggerire le imposte nei confronti dei soggetti cui essa è rivolta.

Accesso al credito per le giovani coppie (art.2, comma 39)

Per favorire l'accesso al credito da parte delle giovani coppie che intendano acquistare una prima casa, l'art. 2, comma 39, della Finanziaria modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa (art. 13, comma 3-bis, D.L. n. 112/2008), cambiandone la denominazione e la finalità.

Da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, il fondo diviene, infatti, finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con apposito Decreto verranno stabilite le modalità di accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo.

Finanziamento a PMI (art. 2, comma 235 e commi 161-182)

In merito al finanziamento delle piccole e medie imprese, Il comma 235 dell'art. 2 introduce la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore delle piccole e

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

medie imprese nell'ambito della c.d. "gestione separata" (cioè attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale), possano svolgersi, oltre che attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Anche lo Stato potrà entrare a far parte di società di gestione del risparmio, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati (ad esempio, banche ed imprese di investimento), per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minori dimensioni.

Ritorna, poi, anche la "Banca del Mezzogiorno" (art. 2, commi 161-182), iniziativa già presente nella Finanziaria 2006 e poi accantonata.

La Banca del Mezzogiorno ha il fine di:

- aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle Regioni del Sud e isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);
- sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito;
- canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nel Mezzogiorno.

PROROGHE NON CONTENUTE NELLA NUOVA FINANZIARIA

Si evidenzia che, per il 2010, non sono riproposte le "consuete" proroghe di alcune agevolazioni, tra le quali spiccano:

- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale);
- il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale in misura proporzionale dell'1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "*formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina*";
- il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it